

Capitolo I

LE FONTI COSTITUZIONALI

Sezione I

LA COSTITUZIONE

1.1. - Costituzione della Repubblica Italiana (G.U. n. 298 del 27 dicembre 1947, ed. straord.).

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. - L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità (1) appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

(1) SOMMARIO: **I.** A chi spetta la sovranità.

I. *Cfr. Corte cost. sent. n. 365/2007 circa l'incostituzionalità dell'utilizzo della parola "sovranità" con riferimento ad una Regione a statuto speciale (cfr. amplius al § 1.4., nota 2, sub art. 54) tanto più in associazione con la parola "popolo".*

2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (1).

(1) *Cfr. anche gli artt. 51, comma 1, e 117, comma 7.*

4. - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

5. - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

6. - La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche (1).

(1) SOMMARIO: **I.** Riconoscimento delle minoranze linguistiche. - **II.** La lingua italiana.

I. Cfr. Corte sent. n. 81/2018, per cui “il compito di determinare gli elementi identificativi di una minoranza da tutelare non può che essere affidato alle cure del legislatore statale, in ragione della loro necessaria uniformità per l'intero territorio nazionale. Inoltre, il legislatore statale si trova nella posizione più favorevole a garantire le differenze proprio in quanto capace di garantire le comunanze e risulta, perciò, in grado di rendere compatibili pluralismo e uniformità (...) anche in attuazione del principio di unità e indivisibilità della Repubblica di cui all'art. 5 Cost.”.

II. Cfr. Corte cost. sent. n. 159/2009, secondo cui l'attuazione in via di legislazione ordinaria dell'art. 6 Cost. in tema di tutela delle minoranze linguistiche “genera un modello di riparto delle competenze fra Stato e Regioni che non corrisponde alle ben note categorie previste per tutte le altre materie nel Titolo V della seconda parte della Costituzione, sia prima che dopo la riforma costituzionale del 2001. Infatti, il legislatore statale appare titolare di un proprio potere di individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela, frutto di un indefettibile bilanciamento con gli altri legittimi interessi coinvolti ed almeno potenzialmente confliggenti (si pensi a coloro che non parlano o non comprendono la lingua protetta o a coloro che devono subire gli oneri organizzativi conseguenti alle speciali tutele). E ciò al di là della ineludibile tutela della lingua italiana”.

Cfr. anche Corte cost. sent. n. 42/2017, per cui “La lingua italiana è dunque, nella sua ufficialità, e quindi primazia, vettore della cultura e della tradizione immanenti nella comunità nazionale, tutelate anche dall'art. 9 Cost. La progressiva integrazione sovranazionale degli ordinamenti e l'erosione dei confini nazionali determinati dalla globalizzazione possono insidiare senz'altro, sotto molteplici profili, tale funzione della lingua italiana: il plurilinguismo della società contemporanea, l'uso d'una specifica lingua in determinati ambiti del sapere umano, la diffusione a livello globale d'una o più lingue sono tutti fenomeni che, ormai penetrati nella vita dell'ordinamento costituzionale, affiancano la lingua nazionale nei più diversi campi. Tali fenomeni, tuttavia, non debbono costringere quest'ultima in una posizione di marginalità: al contrario, e anzi proprio in virtù della loro emersione, il primato della lingua italiana non solo è costituzional-

mente indefettibile, bensì – lungi dall'essere una formale difesa di un retaggio del passato, inidonea a cogliere i mutamenti della modernità – diventa ancor più decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell'italiano come bene culturale in sé.”.

7. - Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani (1).

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

(1) *Sulla portata della disposizione, cfr., per quanto riguarda i rapporti con l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, il Capitolo IV, Sezione XXXVII.*

8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali (1).

(1) *Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1; vedine anche l'art. 3 (al § 1.45).*

10. - L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (1).

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici (2).

(1) *Sulla portata della disposizione, cfr., per quanto riguarda i rapporti con le norme internazionali consuetudinarie, il Capitolo IV, Sezione XXXVI.*

(2) *V. però la l. cost. 21 giugno 1967, n. 1, Estradizione per i delitti di genocidio, al § 1.13.*

11. - L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo (1).

(1) *Sulla portata della disposizione, cfr., per quanto riguarda l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, il Capitolo IV, Sezione XXXIV, e circa i rapporti con le norme internazionali pattizie, il Capitolo IV, Sezione XXXVI.*

12. - La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE PRIMA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I - Rapporti civili

13. - La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

14. - Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

15. - La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

16. - Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via

generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

17. - I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

18. - I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

19. - Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

20. - Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

21. - Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

22. - Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

23. - Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

24. - Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

25. - Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

26. - L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici (1).

(1) *V. però la l. cost. 21 giugno 1967, n. 1, Estradizione per i delitti di genocidio, al § 1.13.*

27. - La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte (1).

(1) *Il precedente inciso " , se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra " è stato soppresso dalla l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1 (v.la al § 1.36.).*

28. - I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II - Rapporti etico-sociali

29. - La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

30. - È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

31. - La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

34. - La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III - Rapporti economici

35. - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

36. - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

37. - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

38. - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

39. - L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

40. - Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

41. - L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (1).

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali (2).

(1) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1 (al § 1.45.).*

(2) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1 (al § 1.45.).*

42. - La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, il godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

43. - A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

44. - Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

45. - La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

46. - Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con

le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

47. - La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV - Rapporti politici

48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri stabiliti dalla legge (1).

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

(1) *Il comma 3 è stato introdotto dall'art. 1 della l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1 (v. il § 1.30.).*

49. - Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

50. - Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità (1).

(1) *Cfr., Corte cost., ordd. nn. 254/2021 e 32/2022, per cui il diritto di petizione va considerato quale "diritto individuale, sebbene esercitabile collettivamente, regolato nella Parte I della Costituzione tra i rapporti politici, e non quale attribuzione costituzionale", mentre "le attribuzioni suscettibili di generare un conflitto, invece, non possono che essere quelle previste nella Parte II della Costituzione, dedicata all'ordinamento della Repubblica".*

51. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini (1).

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

(1) *Comma così modificato dall'art. 1 della l. cost. 30 maggio 2003, n. 1 (v. il § 1.35.), che ha aggiunto l'attuale ultimo periodo; cfr. altresì l'art. 117, comma 7.*

52. - La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

53. - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

54. - Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I - Il Parlamento (1)

(1) SOMMARIO: **I.** Il nome di "Parlamento".

I. *Cfr. Corte cost. sentt. nn. 106/2002 e 306/2002, secondo cui non spetta anche ai Consigli regionali adottare la dizione "Parlamento" in quanto la peculiare forza connotativa della parola impedisce "ogni sua declinazione intesa a circoscrivere in ambiti territorialmente più ristretti quella funzione di rappresentanza nazionale che solo il Parlamento può esprimere e che è ineluttabilmente evocata dall'impiego del relativo nomen".*

SEZIONE I - Le Camere

55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

56. - (1) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di *seicentotrenta* (2), *dodici* (3) dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per *seicentodiciotto* (4) e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

- (1) *Articolo modificato dall'art. 1 della l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2 (al § 1.11.), dall'art. 1 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1 (al § 1.31.), e dall'art. 1, della legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1 (al § 1.43).*
- (2) *Quattrocento: a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva all'entrata in vigore della legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1 (ex artt. 1, comma 1, lett. a, e 4), ossia il 5 novembre 2020.*
- (3) *Otto: a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva all'entrata in vigore della legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1 (ex artt. 1, comma 1, lett. a, e 4.), ossia il 5 novembre 2020.*
- (4) *Trecentonovantadue: a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva all'entrata in vigore della legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1 (ex artt. 1, comma 1, lett. b, e 4.), ossia il 5 novembre 2020.*

57. - (1) Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di *trecentoquindici* (2), *sei* (3) dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione (4) può avere un numero di senatori inferiore a *sette* (5); il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (6).

- (1) *Articolo modificato dall'art. 2 della l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2 (al § 1.11.), dall'art. 2 della l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3 (al § 1.12.), dall'art. 2 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1 (al § 1.31.) e dall'art. 2 della legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1 (al § 1.43).*
- (2) *Duecento: a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva all'entrata in vigore della legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1 (ex artt. 2, comma 1, lett. a, e 4), ossia il 5 novembre 2020.*

- (3) Quattro: *a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva all'entrata in vigore della legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1 (ex artt. 2, comma 2, lett. a, e 4), ossia il 5 novembre 2020.*
- (4) *Si legga: "Nessuna regione o Provincia autonoma" a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva all'entrata in vigore della legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1 (ex artt. 2, comma 2, lett. b, e 4), ossia il 5 novembre 2020.*
- (5) Tre: *a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva all'entrata in vigore della legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1 (ex artt. 2, comma 2, lett. b, e 4), ossia il 5 novembre 2020.*
- (6) *Comma sostituito dal seguente a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva all'entrata in vigore della legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1 (ex artt. 2, comma 2, lett. c, e 4), ossia il 5 novembre 2020:*
"La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto (1).

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

- (1) *Comma così modificato dall'art. 1 della legge cost. 18 ottobre 2021, n. 1.*

59. - È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque (1) (2).

- (1) *Comma così sostituito dall'art. 3 della legge cost. 19 ottobre 2020, n. 1. Sulla precedente prassi interpretativa di questa disposizione, cfr. la lettera di risposta del Presidente del Senato inviata al Presidente della Repubblica il 18 luglio 1984:*

«Signor Presidente,

mi riferisco alla sua lettera del 14 luglio 1984, nella quale Ella chiede a me, nella mia qualità di Presidente del Senato della Repubblica, il parere in ordine all'interpretazione dell'art. 59, secondo comma, della Costituzione e, in particolare, in ordine alla possibilità che ciascun Presidente della Repubblica abbia la potestà di nominare cinque Senatori a vita.

Al riguardo ho l'onore di comunicarle che il mio parere è nel senso che ciascun Presidente della Repubblica possa nominare, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, della Costituzione, fino a cinque Senatori a vita. Questo mio parere è

confortato dal conforme avviso, a me espresso in sede consultiva, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, unico organo competente, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del Regolamento del Senato, a verificare i titoli di ammissione dei Senatori».

(2) **SOMMARIO: I.** Controllo sulla nomina dei senatori a vita.

I. *Ha ritenuto il proprio difetto assoluto di giurisdizione circa il controllo sulla nomina dei senatori a vita, Cass., S.U. civ., sent. 25 giugno 1993, n. 7075, dato che tale controllo "è effettuato dallo stesso Senato, in quanto ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei propri componenti", rientrandovi altresì "il pregiudiziale accertamento che il Capo dello Stato non abbia superato nell'esercizio della sua attribuzione, ex articolo 59 della Costituzione, il numero complessivo di cinque senatori a vita nella duplice lettura possibile della norma costituzionale".*

60. - (1) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

(1) *Articolo sostituito dall'art. 3 della l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2.*

61. - Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

62. - Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

63. - Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente (1) l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

(1) *Sull'immunità processuale dei Presidenti delle Camere, v. il Capitolo IV, Sezione XXXIX.*

64. - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti (1).

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il

Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale (2).

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

(1) *Sull'atteggiarsi del controllo di costituzionalità nei confronti dei regolamenti parlamentari, v. il Capitolo IV, Sezione VIII.*

(2) **SOMMARIO: I.** Tassatività delle guarentigie costituzionali dei parlamentari.

I. *Secondo Corte cost. sent. n. 451/2005, "la posizione dell'imputato membro del Parlamento di fronte alla giurisdizione penale non è assistita da speciali garanzie costituzionali, salvo quelle (estrane al caso di specie) stabilite dell'art. 68 della Costituzione, per cui – al di fuori di queste tassative ipotesi – per l'imputato parlamentare operano le generali regole del processo, con le relative sanzioni e gli ordinari rimedi processuali (...) ove l'imputato (...) deduca di essere impedito ad intervenire all'udienza dovendo esercitare il suo diritto-dovere di partecipare ai lavori parlamentari – fra l'esigenza di speditezza dell'attività giurisdizionale e quella di tutela delle attribuzioni parlamentari, aventi entrambe fondamento costituzionale, si può determinare un'interferenza suscettibile di incidere sulle attribuzioni costituzionali di un soggetto estraneo al processo penale e, in particolare, sull'interesse della Camera di appartenenza a che ciascuno dei suoi componenti sia libero di regolare la propria partecipazione ai lavori parlamentari nel modo ritenuto più opportuno. Pertanto, il giudice non può limitarsi ad applicare le regole generali del processo in tema di onere della prova del legittimo impedimento dell'imputato, incongruamente coinvolgendo un soggetto costituzionale estraneo al processo stesso, ma (come la Corte ha rilevato) ha l'onere di programmare il calendario delle udienze in modo da evitare coincidenze con i giorni di riunione degli organi parlamentari".*

65. - La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

67. - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato (1).

(1) *Secondo Corte cost., ord. n. 17/2019. "Lo status costituzionale del parlamentare comprende, dunque, un complesso di attribuzioni inerenti al diritto di*

parola, di proposta e di voto, che gli spettano come singolo rappresentante della Nazione, individualmente considerato, da esercitare in modo autonomo e indipendente, non rimuovibili né modificabili a iniziativa di altro organo parlamentare, sicché nell'esercizio di tali attribuzioni egli esprime una volontà in se stessa definitiva e conclusa, che soddisfa quanto previsto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953".

68. - (1) I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (2).

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene (3), nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (4).

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza (5) (6).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3 (al § 1.26.). Peraltro sulla perdurante applicabilità del previgente testo dell'art. 68 ai giudici costituzionali, v. la nota (4) all'art. 3 della l. 9 febbraio 1948, n. 1, al § 1.2.*

(2) **SOMMARIO: I.** Controllabilità del potere valutativo delle Camere. - **II.** Camera competente.

I. *V. Corte cost. sent. n. 1150/1988, per cui "In quanto è attribuito nei limiti della fattispecie indicata dall'art. 68, comma 1, e solo entro questi limiti legittimamente esercitato, il potere valutativo delle Camere non è arbitrario o soggetto soltanto a una regola interna di self-restraint. Nella nostra Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo (...) come valori fondamentali dell'ordinamento giuridico e prevede un organo di garanzia costituzionale, il detto potere è soggetto a un controllo di legittimità, operante con lo strumento del conflitto di attribuzione, a norma degli artt. 134 Cost. e 37, l. n. 87/1953, e perciò circoscritto ai vizi che incidono, comprimendole sulle attribuzioni dell'autorità giudiziaria".*

Sugli ulteriori sviluppi della giurisprudenza costituzionale, cfr. il Capitolo IV, Sezione XXXVI.

Sull'applicabilità dell'art. 68, comma 1, v. l'art. 3 della l. 20 giugno 2003, n. 140, al Capitolo IV, Sezione XXXVIII d (per i procedimenti pendenti al momento della sopravvenienza della disposizione, cfr. Corte cost. sent. n. 235/2005, che inoltre chiarisce come "la norma sopravvenuta, nonostante la più ampia formulazione lessicale, non innova rispetto all'art. 68, primo comma, Cost., ma si limita a rendere esplicito il contenuto di tale disposizione").

II. *Circa l'identificazione della Camera competente a pronunciarsi con quella alla quale apparteneva il parlamentare al momento del fatto contestato, cfr. Corte cost. sent. n. 252/1999 e sent. n. 30/2002.*

(3) *V. in proposito anche l'art. 343 c.p.p., alla nota (4.II) dell'art. 3 della l. 9*

febbraio 1948, n. 1, al § 1.2., l'art. 135 del Regolamento del Senato (al § 2.16.) e l'art. 18 del Regolamento della Camera (al § 2.17.).

(4) **SOMMARIO: I.** Arresto in flagranza. - **II.** Procedure di concessione dell'autorizzazione a procedere: rinvio.

I. *Peraltro, secondo quanto stabilisce l'art. 90 del d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati:*

“Qualora un deputato sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto”.

II. *Più in generale, sulle procedure di concessione dell'autorizzazione a procedere interne alle due Camere, v. gli artt. 19 e 135 del Regolamento del Senato (al § 2.16.) e l'art. 18 del Regolamento della Camera dei Deputati (al § 2.17.), nonché gli artt. 4-6 della l. 20 giugno 2003, n. 140 (al Capitolo IV, Sezione XXXVIII d).*

(5) **SOMMARIO: I.** Inapplicabilità della disciplina. - **II.** Estensione delle immunità. - **III.** Parlamentari ministri.

I. *Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, questo comma non si applica nei procedimenti intentati per i reati indicati dall'art. 96 Cost. nei confronti del Presidente del Consiglio, dei Ministri, nonché di altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati (al § 1.19.); inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l. 5 giugno 1989, n. 219 (v. al § 2.9.) non sono richieste le autorizzazioni previste in questo comma nei procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 90 Cost.*

II. *Per l'estensione delle immunità previste in quest'articolo a favore dei cittadini italiani membri del Parlamento europeo, cfr. l'art. 10 della l. 3 maggio 1966, n. 437, la cui q.l.c. rispetto agli artt. 2, 3, 68, comma 2, 112 e 138 Cost., è stata rigettata da Corte cost. sent. n. 300/1984.*

III. *Secondo Corte cost. sent. n. 304/2007 “Il fatto che il parlamentare chiamato a ricoprire la carica di ministro si trovi in una condizione parlamentare particolare, per non essere in grado di svolgere un'attività parlamentare piena, non consente di ritenere comprese nella sfera di operatività della garanzia dell'insindacabilità condotte poste in essere nell'esercizio delle attribuzioni del ministro, stante la oggettiva diversità fra queste ultime, di per sé considerate, e le funzioni parlamentari. La coincidenza, nella stessa persona, della posizione di parlamentare e di ministro non giustifica in alcun modo l'applicazione estensiva al ministro della garanzia di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, propria del parlamentare, quando questi esercita funzioni attinenti alla carica di Governo”.*

(6) *Per quanto previsto nel presente articolo, rileva anche l'atto internazionale di cui al § 2.6.*

69. - I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II - *La formazione delle leggi*

70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (1).

(1) *Sulla potestà legislativa statale, cfr. l'art. 117, commi 1, 2 e 3.*

71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

72. - Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

75. - È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali (1).

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* (2).

(1) SOMMARIO: **I.** Giudizio di ammissibilità del *referendum*. - **II.** Le cause d'inammissibilità del *referendum*.

I. *In base all'art. 2, comma 1 della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1:* "Spetta alla **Corte costituzionale** giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano **ammissibili** ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso", al § 1.7.

II. *Si rinvia al § 1.7. e al Capitolo IV, Sezione XXXI.*

(2) *V. gli artt. 32 e 33 della l. 25 maggio 1970, n. 352, al § 2.II.*

76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti (1).

(1) *Si rinvia anche al Capitolo IV, Sezione VII.*

77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni (1).

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

(1) *Si rinvia anche al Capitolo IV, Sezione VII.*

78. - Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

79. - (1) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. cost. 6 marzo 1992, n. 1 (al § 1.23).*

80. - Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

81. - (1) Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera (2), nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale (3).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1.*

(2) *V. la l. 24 dicembre 2012, n. 243, Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.*

(3) *V. l'art. 5, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, al § 1.37.*

82. - Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II - Il Presidente della Repubblica

83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale (1).

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti (2).

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene (2).

Conferisce le onorificenze della Repubblica (3).

(1) *Si rinvia anche al Capitolo IV, Sezione XXXIX.*

(2) *Sulla potestà regolamentare, cfr. l'art. 117, comma 6. Si rinvia anche al Capitolo IV, Sezioni XXIII e XXIV.*

(3) **SOMMARIO: I.** La riservatezza delle comunicazioni del Presidente della Repubblica.

I. Secondo Corte cost. sent. n. 1/2013 “*Per svolgere efficacemente il proprio ruolo di garante dell’equilibrio costituzionale e di “magistratura di influenza”, il Presidente deve tessere costantemente una rete di raccordi allo scopo di armonizzare eventuali posizioni in conflitto ed asprezze polemiche, indicare ai vari titolari di organi costituzionali i principi in base ai quali possono e devono essere ricercate soluzioni il più possibile condivise dei diversi problemi che via via si pongono.*

È indispensabile, in questo quadro, che il Presidente affianchi continuamente ai propri poteri formali, che si estrinsecano nell’emanazione di atti determinati e puntuali, espressamente previsti dalla Costituzione, un uso discreto di quello che è stato definito il “potere di persuasione”, essenzialmente composto di attività informali, che possono precedere o seguire l’adozione, da parte propria o di altri organi costituzionali, di specifici provvedimenti, sia per valutare, in via preventiva, la loro opportunità istituzionale, sia per saggiarne, in via successiva, l’impatto sul sistema delle relazioni tra i poteri dello Stato. Le attività informali sono pertanto inestricabilmente connesse a quelle formali (...). L’efficacia, e la stessa praticabilità, delle funzioni di raccordo e di persuasione, sarebbero inevitabilmente compromesse dalla indiscriminata e casuale pubblicizzazione dei contenuti dei singoli atti comunicativi. Non occorrono molte parole per dimostrare che un’attività informale di stimolo, moderazione e persuasione – che costituisce il cuore del ruolo presidenziale nella forma di governo italiana – sarebbe destinata a sicuro fallimento, se si dovesse esercitare mediante dichiarazioni pubbliche. La discrezione, e quindi la riservatezza, delle comunicazioni del Presidente della Repubblica sono pertanto coesenziali al suo ruolo nell’ordinamento costituzionale.”

88. - (1) Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

(1) *Il comma 2 di quest’articolo è stato così modificato dall’art. 1 della l. cost. 4 novembre 1991, n. 1 (al § 1.22.).*

89. - Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità (1).

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

(1) **SOMMARIO: I.** La duplice valenza della controfirma ministeriale.

I. *Secondo Corte cost. sent. n. 200/2006, "alla controfirma va attribuito carattere sostanziale quando l'atto sottoposto alla firma del Capo dello Stato sia di tipo governativo e, dunque, espressione delle potestà che sono proprie dell'Esecutivo, mentre ad essa deve essere riconosciuto valore soltanto formale quando l'atto sia espressione di poteri propri del Presidente della Repubblica, quali – ad esempio – quelli di inviare messaggi alle Camere, di nomina di senatori a vita o dei giudici costituzionali. A tali atti deve essere equiparato quello di concessione della grazia, che solo al Capo dello Stato è riconosciuto dall'art. 87 della Costituzione".*

90. - Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione (1).

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri (2).

(1) *Sulla portata dell'irresponsabilità presidenziale, cfr. Cass., III sez. civile, sentt. nn. 8733 e 8734 del 2000, nonché Corte cost. sent. n. 154/2004 (al § 4.39a.). Sull'immunità processuale del Presidente della Repubblica, v. il Capitolo IV, Sezione XXXIX.*

(2) *V. l'art. 12 della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito dall'art. 3 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1 al § 1.7.*

91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III - Il Governo

SEZIONE I - Il Consiglio dei ministri

92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

93. - Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

94. - Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

95. - Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministri.

96. - (1) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni (2), alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale (3).

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 1 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario era il seguente:*

“Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni”.

(2) **SOMMARIO: I.** La responsabilità ministeriale e le immunità di rango costituzionale. - **II.** L'immunità processuale del Presidente del Consiglio.

I. *A seguito di tale revisione, la materia della responsabilità ministeriale ha cessato di appartenere alla giustizia costituzionale in senso tecnico, intesa cioè come campo di operatività delle attribuzioni della Corte costituzionale. Permanendovi tuttavia sia il livello costituzionale delle norme sostanziali e di quelle attributive di competenza alla giurisdizione ordinaria, sia più in generale l'idea della specialità del controllo sul potere politico in sede giurisdizionale, sembra ancora giustificata la sua collocazione in un concetto più lato di giustizia costituzionale, come quella cioè che, in deroga alle ordinarie regole sulla giurisdizione, rinvia direttamente nella disciplina di rango costituzionale gli strumenti e gli istituti ritenuti funzionali alla garanzia dell'indipendenza dei titolari di taluni organi costituzionali. In questo quadro, non risulta improprio, per analogia di rationes e per completezza di documentazione, farvi rientrare anche la disciplina delle restanti immunità di livello costituzionale (non saranno peraltro prese in considerazione le analoghe immunità collegate all'appartenenza ad organi previsti dal diritto inter-*

nazionale, quali il Parlamento europeo e il Consiglio d'Europa: cfr., rispettivamente, le leggi 3 maggio 1966, n. 437 e 23 luglio 1949, n. 433), per cui v. al Capitolo IV, Sezioni XXXVIII e XXXIX. Per quanto riguarda le immunità spettanti agli stessi giudici della Corte costituzionale, v. l'art. 3 della l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, al § 1.2., e l'art. 5 della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, al § 1.7.

II. V. al Capitolo IV, Sezione XXXIX.

(3) *V. l'art. 5 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1 (al § 1.19).*

SEZIONE II - La Pubblica Amministrazione

97. - (1) Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

(1) *Articolo così modificato dall'art. 1 della l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto l'attuale comma 1.*

98. - I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III - Gli organi ausiliari

99. - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

100. - Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Sta-

to. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV - La Magistratura

SEZIONE I - Ordinamento giurisdizionale

101. - La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

102. - La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali (1) (2). Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

(1) *Cfr. la VI Disp. trans. e finale e, in particolare, la nota 1.*

(2) **SOMMARIO:** **I.** Il divieto di istituire giudici speciali.

I. *Con Corte cost. sent. n. 64/2008, è stata dichiarata l'illegittimità di una disposizione legislativa attributiva alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria, per violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali. Come precisato dalla stessa Corte cost., infatti, "l'illegittima attribuzione può derivare, direttamente, da una espressa disposizione legislativa che ampli la giurisdizione tributaria a materie non tributarie ovvero, indirettamente, dall'erronea qualificazione di 'tributaria' data dal legislatore (o dall'interprete) ad una determinata materia".*

103. - Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi (1).

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.

(1) **SOMMARIO:** **I.** La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

I. *Secondo Corte cost. sent. n. 35/2010 "il primo comma dell'art. 103 della*

Costituzione, pur non avendo conferito al legislatore ordinario una assoluta e incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, gli ha riconosciuto il potere di indicare 'particolari materie' nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe anche diritti soggettivi".

104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale (1).

(1) *V. il § 2.10.*

105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

106. - Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

107. - I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

108. - Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge (1).

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

(1) *Cfr. altresì l'art. 117, comma 2.*

109. - L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

110. - Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II - *Norme sulla giurisdizione*

111. - (1) La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore (2).

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma